

REGOLAMENTO GENERALE DEL COMITATO DEI GIOVANI COSTITUZIONALISTI

Articolo 1 - Finalità

1. Il Comitato dei giovani costituzionalisti ha lo scopo di valorizzare la presenza, all'interno del Gruppo di Pisa, dei più giovani studiosi universitari di diritto costituzionale italiano, straniero, europeo e comparato, contribuendo alla realizzazione delle loro proposte per l'Associazione, conferendo loro specifiche responsabilità sociali e favorendo la creazione di una rete di giovani studiosi fondata sul rispetto reciproco, sull'amicizia, sulla solidarietà, sulla fratellanza e sulla cooperazione tra colleghi che credano negli alti ideali della scienza e che ripudino l'antagonismo, la rivalità e la sleale concorrenza quale forma di competizione.

Articolo 2 - Composizione

1. Alle riunioni, alle elezioni e alle votazioni del Comitato partecipano, di diritto, unicamente i membri ordinari dello stesso. Esclusivamente ad essi sono riconosciuti i diritti di voto e di elettorato attivo e passivo.

2. Possono essere membri ordinari del Comitato solamente i Soci dell'Associazione, in regola con l'iscrizione, che, pur avendo intrapreso un percorso accademico, in Italia o all'estero, non siano ancora entrati a titolo definitivo nei ruoli dell'Università.

3. Non possono essere membri ordinari del Comitato i professori universitari ed i ricercatori a tempo indeterminato. I ricercatori a tempo determinato abilitati all'esercizio delle funzioni di professore universitario e per i quali la legge preveda la possibilità, anche se eventuale e non immediata, d'inquadramento senza bando nei ruoli professorali, possono, sino alla presa di servizio come professori, essere membri ordinari del Comitato esclusivamente qualora lo fossero già al momento in cui sono diventati ricercatori abilitati.

4. La permanenza nel Comitato in qualità di membro ordinario non può, in ogni caso, superare i dieci anni.

5. Ai commi precedenti del presente articolo sono consentite deroghe, temporalmente delimitate, solo per il caso di *prorogatio* di una delle cariche elettive previste dal successivo articolo.

Articolo 3 - Organizzazione interna

1. Il Comitato elegge un Presidente, un Segretario e un massimo di due vice-Presidenti, e disciplina la sua attività e la sua organizzazione, compresi i requisiti di ammissione e di esclusione, sulla base di un regolamento interno.

2. Il regolamento interno del Comitato disciplina altresì la durata delle cariche e i casi di *prorogatio*, nonché lo statuto dei membri non ordinari.

Articolo 4 - Modifiche al regolamento interno

1. Solo i membri ordinari del Comitato possono proporre modifiche al regolamento interno.

2. Le proposte di modifica vengono votate dai membri ordinari del Comitato, ed approvate con maggioranza semplice. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

3. Se, all'esito della votazione di cui al comma precedente, la proposta di modifica risulta approvata, il Presidente del Comitato ne dà immediata notizia al Consiglio direttivo, il quale verifica esclusivamente la compatibilità della proposta con gli scopi sociali del Gruppo di Pisa e con le norme dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione. A seguito della verifica, il Consiglio direttivo esprime un motivato parere in occasione della prima riunione successiva alla trasmissione della proposta. Qualora la proposta di modifica, pervenuta nell'imminenza della prima riunione utile, si riveli particolarmente complessa, il Consiglio direttivo può riservarsi di fissare, entro sessanta giorni, un'ulteriore seduta per la formulazione del parere.

4. Il Consiglio direttivo comunica il parere di cui al comma precedente al Presidente del Comitato dei giovani costituzionalisti, che ne dà tempestiva notizia, tramite posta elettronica, agli altri membri. Se

il parere è positivo, la modifica al regolamento s'intende definitivamente adottata, ed entra in vigore dal giorno successivo a quello in cui il parere è stato comunicato a tutti i membri del Comitato; il Presidente dell'Associazione ne informa, senza ritardo, i Soci. Se il parere è negativo, il Comitato può deliberare una nuova proposta di modifica che tenga conto delle indicazioni del Consiglio direttivo, sottoponendola nuovamente alla normale procedura di approvazione.

5. Il Collegio dei Probiviri formula, su richiesta del Presidente dell'Associazione o del Presidente del Comitato dei giovani costituzionalisti, pareri non vincolanti su questioni relative alla modifica del regolamento interno del Comitato.

Articolo 5 - *Autonomia organizzativa*

1. Il Consiglio direttivo garantisce al Comitato dei giovani costituzionalisti congrue risorse per la realizzazione delle sue funzioni sociali e per lo svolgimento delle attività ad esse correlate.

2. Le attività proposte od organizzate dal Comitato dei giovani costituzionalisti la cui realizzazione richieda un impegno da parte dell'Associazione in termini di spesa devono essere sottoposte al Consiglio direttivo, che ne delibera l'approvazione. Il Consiglio direttivo può altresì destinare, previo accordo dell'Assemblea dei Soci, una parte delle quote sociali alle attività del Comitato dei giovani costituzionalisti le quali, se non richiedono spese eccedenti, non necessitano di ulteriore approvazione da parte del Consiglio o dell'Assemblea.

Articolo 6 - *Obblighi di documentazione*

1. Delle riunioni del Comitato dei giovani costituzionalisti è redatto dal Segretario o, in caso d'impedimento di quest'ultimo, da un altro membro del consesso all'uopo nominato, un dettagliato verbale che, firmato altresì dal Presidente, dal vice-Presidente e da almeno un altro membro, viene immediatamente trasmesso al Consiglio direttivo, che s'impegna a darne congrua diffusione ai Soci.

2. Il Comitato dei Giovani costituzionalisti predispone, con cadenza annuale, un resoconto delle attività svolte e delle spese sostenute, da trasmettere tempestivamente al Consiglio direttivo affinché possa darne conto all'Assemblea dei Soci, anche ai sensi dell'art. 13 dello Statuto dell'Associazione.